

DIRITTO di VOTO da PARTE di ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO ad ESERCITARLO AUTONOMAMENTE

Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 570/1960, modificato dalla Legge 17/2003 e inquadrato dalla Legge 104/1992 (art. 29) possono esercitare tale diritto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità. Quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto, dal funzionario medico designato dall'A.S.L. Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. L'impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo escluse le infermità che influiscono sulla sfera psichica dell'elettore. Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certificazione medica.

Il competente servizio dell'A.S.L. ha comunicato che, in concomitanza delle consultazioni elettorali, il rilascio dei certificati sarà effettuato presso la sede individuata che resterà aperta nelle giornate di voto.

Ulteriori informazioni potranno essere attinte presso il Servizio Elettorale Comunale ai numeri 0881792307 — 0881792306 o presso l'Azienda Sanitaria Locale al numero 0881884111.